




Roma, 11 MAR. 2015

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N.° DAGL/50338/30.3.4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0002156 P-
del 11/03/2015



A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità' per particolare tenuità' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n.67.
(ESAME DEFINITIVO)
(GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

Per ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL
FATTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *M*),
DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *m*);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 131, le parole: «Titolo V Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Capo I della modificazione e applicazione della pena» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena».

2. Dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:

«ART. 131-bis.

(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa **ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.**

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso **più** reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità del fatto»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

ART. 3

(Disposizioni di coordinamento processuale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;

b) dopo l'art. 651 è aggiunto il seguente: « 651- *bis*. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. – 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato».

ART. 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;

c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;»;

d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;».

ART. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE

Lo schema di decreto delegato recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 per l'elaborazione di proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, commissione presieduta dal Prof. Francesco Palazzo.

1. L'art. 1, comma 1, lett. *m*, della legge 28 aprile 2014, n. 67 conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

L'istituto della non punibilità per c.d. "irrilevanza del fatto", già conosciuto nell'ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), è da molti anni oggetto della riflessione penalistica in vista di una sua possibile estensione da tali ambiti particolari al sistema penale comune. E, in effetti, sull'argomento si sono pronunciate molte delle commissioni ministeriali di studio che hanno formulato proposte in tal senso, prevedendo solitamente la possibilità di utilizzazione di tale istituto la più anticipata possibile fin dalle prime fasi del procedimento, così come del resto già previsto dalle citate disposizioni del processo minorile e di quello dinanzi al giudice di pace.

2. Il presente schema di decreto delegato, nell'attuare l'indicazione del legislatore, muove dall'implicita ma ovvia premessa che la c.d. "irrilevanza del fatto" sia istituto diverso da quello della c.d. "inoffensività del fatto". Quest'ultimo, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale mancanza di offensività del fatto che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva atipico e insussistente come reato. Com'è

noto, l'ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta normativamente all'art. 49, comma 2, c.p.

Diversamente, l'istituto in questione della "irrilevanza" per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Ne viene che la collocazione topografica della sua disciplina non può che essere quella delle determinazioni del giudice in ordine alla pena: e, pertanto, lo schema di decreto delegato ha ritenuto di inserire la disciplina sostanziale del nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena. Conseguentemente, i primi due commi dell'art. 1 dello schema provvedono a modificare l'intitolazione del Titolo V del Libro I e del suo Capo I per estenderla alla "non punibilità per particolare tenuità del fatto", introducendo poi un nuovo articolo 131 *bis* destinato ad accogliere la disciplina sostanziale del nuovo istituto.

3. L'**articolo 1** dello schema di decreto delegato prevede i requisiti e definisce l'ambito applicativo del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto, accogliendo talune specifiche condizioni espresse dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

La legge delega risulta sufficientemente determinata quanto agli elementi di struttura della particolare tenuità del fatto. E, conseguentemente, lo schema di decreto si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni del delegante. Pertanto, il primo comma del nuovo art. 131 *bis* c.p. incardina il giudizio di "particolare tenuità del fatto" su due indici-criteri, che sono la particolare tenuità dell'*offesa* e la *non abitualità* del comportamento. Il primo di essi si articola a sua volta, nello schema di decreto, in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle "modalità della condotta" e dall'"esiguità del danno o del pericolo".

Come è facile notare, tra gli indici forniti dal legislatore delegato, come anche da quello delegante, non compare espressamente il grado e l'intensità della colpevolezza. Una simile opzione si giustifica non solo in ragione dell'ossequio dovuto alla scelta effettuata dalla legge delega, che non può certo essere casuale. Ma può trovare un suo fondamento anche nell'esigenza di "sganciare" per quanto

possibile il giudizio d'irrelevanza da accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico, sempre ardui e decisamente tanto più problematici quanto più destinati ed essere effettuati nelle fasi prodromiche del procedimento, secondo la naturale vocazione dell'istituto.

D'altra parte, la formula adottata è ben lungi dall'escludere qualunque rilevanza dell'elemento soggettivo del reato. In effetti, appare del tutto ovvio che l'indice-criterio delle "modalità della condotta" si presta benissimo e del tutto naturalmente a permettere una valutazione sia del grado della colpa, sul presupposto che la violazione delle regole cautelari concorre ad integrare il modo di manifestarsi della (tipicità della) condotta; sia dell'intensità del dolo, sul presupposto che assai spesso quest'ultima si riverbera e si traduce nell'adozione da parte dell'autore di determinate modalità esecutive della condotta.

In accoglimento di specifiche condizioni espresse dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è provveduto a specificare, al primo comma dell'articolo 131-*bis*, che le modalità della condotta e l'esiguità del danno, parametri per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, debbono essere valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma del codice penale.

Sempre in accoglimento delle condizioni espresse dalla Camera dei deputati, è stato aggiunto alla disposizione di cui all'articolo 131-bis un ulteriore comma per il quale l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà anche contro gli animali, o ha adoperato sevizie o ha profittato della condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa. **È stata altresì prevista, in ragione dell'essenzialità del bene della vita e dell'integrità psico-fisica della persona, l'espressa esclusione dall'ambito operativo dell'istituto delle fattispecie in cui l'evento lesivo sia costituito dalla morte o dalle lesioni gravissime in danno di una o più persone. Il riferimento è da intendersi alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall'art. 586 codice penale. Si osserva che, sul punto, lo schema recepisce le specifiche sollecitazioni della Corte EDU, la quale ha ritenuto che il valore primario del bene vita debba essere adeguatamente considerato dal legislatore interno, anche nei casi in cui la lesione sia dovuta a condotte colpose (sez. II, 29 marzo 2011, Alikaj e altri c. Italia).**

4. Il secondo indice-criterio di valutazione della particolare tenuità del fatto è costituito dalla non abitualità dello stesso. Anche in questo caso il legislatore delegato ha scrupolosamente osservato l'indicazione della delega, che in effetti ha utilizzato un concetto in certa misura diverso da quello più usuale di "occasionalità" del fatto. Toccherà naturalmente all'interprete dare tutte le opportune precisazioni contenutistiche al concetto. Tuttavia, si può ipotizzare che il concetto di "non abitualità" del comportamento implichi che la presenza di un "precedente" giudiziario non sia *di per sé sola* ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti.

Accogliendo specifica sollecitazione, sul punto, della commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato inserito nell'articolo 131-*bis* uno specifico comma (il terzo nella versione attuale) che descrive talune ipotesi in cui il comportamento non può considerarsi non abituale: in particolare, la non abitualità è esclusa nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

5. L'ambito applicativo dell'istituto è delimitato, in conformità a quanto prescritto dalla delega, ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Il quarto comma del nuovo articolo 131 *bis* detta i criteri per la determinazione della pena detentiva ai fini del primo comma per l'ipotesi in cui siano presenti circostanze. Lo schema di decreto delegato ha qui adottato un criterio già presente nella vigente legislazione, secondo il quale andranno considerate solo quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo "ad effetto speciale", rivelano una particolare "significatività" tale da essere in qualche modo accostabili – nelle valutazioni del legislatore – a sottospecie di fattispecie autonome. Al fine di contenere il margine di discrezionalità giudiziale implicato dalla possibilità di un giudizio di bilanciamento tra circostanze, si accoglie sul punto specifica condizione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e si aggiunge l'inciso per il quale ai fini del computo della pena non si tiene conto del giudizio di

bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. **E' stato espunto il riferimento alla bilanciabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma primo n. 4), che avrebbe dato luogo ad una sostanziale duplicazione degli effetti della tenuità del danno e, peraltro, non è previsto dalla delega.**

Il quinto comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale completa l'individuazione dell'ambito applicativo, precisando che l'istituto può trovare applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante», sempre che ovviamente la “tenuità del fatto” superi la soglia delle circostanza e giunga ad integrare gli estremi di quella particolare “irrilevanza” desumibile dai requisiti e criteri di cui al primo comma.

6. La delega non è prodiga di principi e criteri direttivi per quanto riguarda la disciplina processuale del nuovo istituto. E ciò nonostante che sia proprio quella la sede in cui sono destinati a trovare espressione i contro-interessi in gioco, della persona offesa innanzitutto ma anche dell'indagato/imputato, e il loro bilanciamento. In proposito si rinviene infatti una generica ma netta indicazione al legislatore delegato nel senso dell'“adeguamento della normativa processuale penale”. Il che lascia chiaramente desumere che la disciplina processuale non può essere quella “comune” delle cause di punibilità, poiché in tal caso non vi sarebbe stato alcun bisogno di quell'“adeguamento della normativa processuale penale” invece prescritto dal delegante.

Nello spazio di discrezionalità così risultante per il legislatore delegato, quest'ultimo si è mosso ricostruendo previamente le finalità e i fondamenti dell'istituto, come si sono ormai consolidati nella recente riflessione teorica e come sono anche evincibili dagli obiettivi generali della legge di delegazione, alla luce altresì dei relativi lavori preparatori.

In breve, l'irrilevanza del fatto risponde a due esigenze fondamentali, entrambe di rilievo costituzionale.

In primo luogo, sotto il profilo sostanziale, l'istituto espunge dall'area della punibilità quei fatti storici che ne appaiano “immeritevoli”. Sotto questo profilo, pertanto, l'irrilevanza del fatto contribuisce chiaramente a realizzare il sovraordinato principio dell'*ultima ratio* e, ancora più fundamentalmente, il principio di proporzione senza la cui ottemperanza la risposta sanzionatoria perde la

sua stessa base di legittimazione. In questa prospettiva solidamente costituzionale, lo schema di decreto delegato non ha previsto in capo alla persona offesa un "potere di veto" alla dichiarazione di non punibilità per irrilevanza del fatto. Il che è apparso del resto del tutto conforme al silenzio serbato sul punto dalla delega, nel presupposto che una opzione del delegato a favore del diritto di veto dell'offeso sarebbe stata contraddittoria con la diversa volontà del delegante che, in effetti, non poteva manifestarsi che col silenzio sul punto. E anche la differenziazione che ne risulterà con l'analoga disciplina di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 (ove è stabilito che l'eventuale «interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento» osta al provvedimento d'archiviazione per particolare tenuità del fatto) non è parso motivo sufficiente per discostarsi dalla delega, non potendosi generalizzare una sorta di "principio dispositivo" del processo e della punibilità nelle mani della persona offesa, che in effetti non esiste al di fuori di specifiche e delimitate previsioni legislative.

In secondo luogo, sotto il profilo processuale, l'istituto dell'irrilevanza contribuisce a realizzare l'esigenza di alleggerimento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento tenda a collocarsi nelle sue prime fasi. Peraltro, la definizione anticipata per irrilevanza del fatto, oltre a soddisfare esigenze di deflazione processuale, risulta del tutto consentanea anche al principio di proporzione, essendo il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari sproporzionato sia per l'ordinamento sia per l'autore, costretto a sopportare il peso anche psicologico del processo a suo carico.

Muovendo da queste premesse di fondo, lo schema di decreto, al di là delle qualificazioni puramente dogmatiche dell'istituto, si è mosso alla ricerca di un soddisfacente equilibrio tra, da un lato, la sostanziale esigenza di un'utilizzazione sufficientemente agile ed anticipata dell'istituto nell'*iter* procedimentale e, dall'altro, l'adeguata considerazione e tutela degli eventuali contrapposti interessi della persona offesa e anche dell'indagato.

7. Se la persona offesa è portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata e a interloquire nelle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale, riconosciute tra l'altro in particolare dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, anche l'indagato può vantare consimili pretese seppure a diverse finalità. In effetti, posta la necessità di

iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorché adottato mediante decreto d'archiviazione, ne viene che l'indagato potrebbe avere interesse ad evitare tale effetto sfavorevole in quanto eventualmente preclusivo di una futura fruizione dell'irrilevanza, mirando invece ad ottenere un risultato pienamente "liberatorio".

L'**articolo 2** dello schema di decreto provvede a realizzare il non facile ma necessario equilibrio tra le esigenze di massima anticipazione processuale dell'istituto, da un lato, e i contrapposti interessi dei due soggetti privati, dall'altro.

In questo articolo sono contenute le nuove disposizioni con cui si consente che in sede di indagini il g.i.p. possa archiviare anche per la causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131 *bis* c.p.

In particolare, nella lett. *b)* si disciplina il procedimento di archiviazione "dedicato" alla particolare tenuità del fatto, in cui sia la persona sottoposta alle indagini che la persona offesa sono poste in condizione di poter interloquire sulla richiesta del pubblico ministero, contestando la ritenuta tenuità del fatto. Si prevede che il p.m., quando richiede l'archiviazione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., debba dare gli avvisi all'indagato e alla persona offesa, comunicando loro che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione censurando nel "merito" la richiesta di archiviazione. Accogliendo specifica indicazione sul punto delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, è stato previsto che l'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto debba essere notificata sempre alla persona offesa, a prescindere da una sua richiesta ex articolo 408 del codice di procedura penale. La presentazione dell'opposizione determina la necessità dell'udienza in camera di consiglio all'esito della quale il giudice potrà pronunciare l'archiviazione dopo aver sentito l'indagato e l'offeso, eventualmente comparsi. In mancanza dell'opposizione il giudice deciderà "de plano". Qualora il giudice non ritenga di archiviare per la particolare tenuità del fatto è prevista la restituzione degli atti al p.m.

8. L'**articolo 3** dello schema di decreto delegato contiene disposizioni di coordinamento processuale.

Con la lett. *a)* si modifica l'art. 469 c.p.p., prevedendo che il giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale di "proscioglimento" per tenuità del fatto,

deve "sentire" anche la persona offesa, sempre che compaia, così consentendo alla stessa di interloquire sul tema della tenuità, al pari del p.m. e dell'imputato. Non è stata, invece, prevista alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza preliminare ovvero in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio è già pienamente garantito.

Nella lett. b) si inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 651-bis c.p.p. in modo tale da consentire che il giudicato penale, relativamente alla particolare tenuità del fatto – che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all'imputato – spieghi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno. In effetti, l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo – non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato). Ne discende che il giudice civile è invece libero quanto alla quantificazione del risarcimento.

9. L'articolo 4 dello schema di decreto delegato introduce le modifiche necessarie ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Come già notato, infatti, il requisito della "non abitudine" del comportamento, previsto dal primo comma del nuovo articolo 131 bis del codice penale, impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa. Rispetto alla formulazione iniziale del testo, sono state inserite specifiche disposizioni di corredo, al fine di includere le relative iscrizioni decisioni tra quelle oggetto di eliminazione (articolo 5), tra quelle non incluse nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale (articoli 24 e 25) richiesto dall'interessato.

10. L'articolo 5 dello schema contiene la clausola di invarianza finanziaria, inclusa la disposizione che individua il regime di copertura delle minori entrate derivanti dalle applicazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 mediante copertura con quota parte delle minori spese.

11. Conclusivamente, si osserva che delle condizioni espresse dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sono state accolte quelle che risultano contrassegnate con i numeri da 1 a 5 (con modifiche meramente formali al testo proposto al numero 2 e la soppressione del riferimento alla bilanciabilità della attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, n. 4)). La condizione n. 6, finalizzata a prevedere che il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, debba non solo fissare udienza ai sensi dell'articolo 409, comma 2 ma anche, e comunque, darne avviso al Procuratore generale: condizione non accolta in ragione della necessità di evitare ulteriori gravosi adempimenti procedurali. Quanto alla condizione n. 7, che richiedeva di modificare la forma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituendo le parole "se accoglie la richiesta provvede con ordinanza" con le parole: "se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza", non è stata accolta in ragione della necessità di individuare la richiesta del pubblico ministero come prima domanda sulla quale provvedere. L'ulteriore condizione, sempre inclusa nel numero 7, di sostituire le parole: "Quando non accoglie la richiesta" con le seguenti "Nei casi in cui non accoglie la richiesta" è stata accolta per esigenze di più ampio coordinamento letterale.

Non sono state invece accolte le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sia con riferimento alla previsione di uno specifico reclamo di merito avverso l'archiviazione, dovendosi ritenere le ragioni di indagato e persona offesa debbano trovare adeguata tutela nella preposta sede dell'opposizione e della conseguente udienza camerale, sia con riferimento all'eventuale coordinamento con l'analogo istituto di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, attività normativa da ritenersi estranea alla norma di delega che concerne esclusivamente l'attività di "adeguamento" della normativa processuale penale, senza alcun riferimento all'eventuale coordinamento con istituti analoghi.

Quanto al parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, è stata accolta la condizione relativa alla previsione dell'obbligo del pubblico ministero di notificare sempre alla persona offesa la richiesta di archiviazione formulata per particolare tenuità del fatto (condizione di cui alla lettera *g*) del parere). Le ulteriori condizioni e prescrizioni non sono state accolte, rispettivamente per le seguenti ragioni:

- a) la condizione di cui alla lettera *d*) che propone di sostituire nella rubrica e nel corpo dell'articolo 131-bis la parola "fatto" con la parola "offesa" non è stata accolta in quanto non in linea con il contenuto della delega conferita al Governo che espressamente prevede due presupposti per l'operatività della causa di non punibilità, ovvero la tenuità dell'offesa da un lato e non abitudine del comportamento. La modifica richiesta accentuerebbe il rilievo della sola tenuità dell'offesa .
- b) la condizione di cui alla lettera *e*) che propone espungere il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo dal nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, *non è stata accolta in ragione della necessità di stabilire il perimetro esterno di operatività della causa di non punibilità*
- c) la condizione di cui alla lettera *f*) del parere che propone la soppressione del comma che prevede di sopprimere la previsione relativa alle modalità di computo della pena ai fini della individuazione dell'ambito di operatività dell'istituto non è stata accolta in ragione di probabile incoerenza sistematica, posto che nella norma di delega non sono indicati i parametri di computo della pena ai fini dell'operatività dell'istituto con l'effetto che debbono ritenersi operanti, a pieno titolo, le regole generali previste in materia di computo della pena dall'articolo 4 del codice di procedura penale, applicabile anche in materia di intercettazioni in ragione del rinvio interno operato dall'articolo 266 comma 1 lettera a), dal successivo articolo 278 del medesimo codice di rito, ed ancora dall'articolo 379 in materia di arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto. Inoltre, si è ritenuto di accogliere sul punto l'integrazione richiesta dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati in tema di giudizio di bilanciamento.

Quanto, infine, alle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato, si è ritenuto di non dare seguito alle stesse. In particolare, con riferimento

alla previsione della rinunciabilità da parte dell'indagato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si ritiene che la non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale non leda il diritto al processo dell'imputato, costituzionalmente tutelato, sia in quanto non opera in via automatica sia in ragione della circostanza che lo stesso nella fase processuale non prescinde dall'accertamento del fatto. Quanto all'eventuale coordinamento con la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, l'osservazione non è stata accolta per le medesime argomentazioni già indicate con riferimento ad analogha sollecitazione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in epigrafe riguarda disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *m*, della legge 28 aprile 2014, n. 67; con riferimento alle valutazioni di natura finanziaria, si rappresenta quanto segue:

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

L'articolo 1 dello schema di decreto delegato prevede i requisiti e definisce l'ambito applicativo del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto in conformità a quanto prescritto dalla delega, ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Si evidenzia che, seppur in misura residuale, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'autore ha agito per motivi futili, crudeli, in violazione del sentimento di pietà per gli animali, sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima e il comportamento non risulta non abituale, come nei casi di autore dichiarato delinquente abituale o per tendenza ovvero abbia compiuto reati della stessa indolenza nonché del caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. E' stata in aggiunta prevista, in ragione del profilo della essenzialità del bene della vita nonché della integrità psico-fisica della persona, l'espressa esclusione dall'ambito operativo delle fattispecie in cui l'evento lesivo sia costituito dalla morte o dalle lesioni gravissime in danno di una o più persone, quali conseguenze non volute.

Con riferimento ai possibili effetti di minor gettito per il mancato introito di pene pecuniarie per sentenze emesse per particolare tenuità del fatto, si specifica che nell'anno 2012 a fronte di n. 16.134 condanne al pagamento di una pena pecuniaria le sentenze emesse per particolare tenuità del fatto sono state in totale n. 1071 mentre per l'anno 2013 a fronte di n. 14.789 condanne le sentenze emesse sono state n. 1186, attestandosi così al 6-6,5 %.

Inoltre, rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto è il requisito della occasionalità del fatto, coincidente solitamente con lo stato di incensuratezza dell'imputato, già di per se suscettibile di prevedere la sospensione della pena edittale e dell'applicazione delle sanzioni ad esse correlate nei casi di rilevata tenuità del fatto.

Dall'analisi del relativo capitolo di entrata 2301 del bilancio dello Stato che comprende però in un unico ambito "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte

dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria" e dal quale non è possibile estrapolare l'ammontare delle pene pecuniarie applicate nei reati di particolare tenuità, si evince che la percentuale di recupero delle sanzioni comminate si attesta a circa il 6-7 % dell'accertato.

Purtuttavia, dai dati forniti dagli uffici finanziari riferiti all'anno 2013, risulta che il recupero di multe ed ammende (codice tributo 772T) per procedimenti penali dinanzi al tribunale ammonta a complessivi 22,5 milioni di euro.

Sulla base delle informazioni fornite da alcuni uffici giudiziari presi a campione, è possibile determinare nella misura media di 400,00 euro, l'ammontare della sanzione pecuniaria applicata nei casi di condanne per reati di lieve entità e pertanto, in relazione alle 1186 sentenze di condanna del 2013, si stima in circa **474.400,00 euro in ragione d'anno il minor gettito per l'erario.**

D'altra parte, si evidenziano gli effetti positivi e deflattivi nel processo penale recati dal nuovo istituto, già sperimentato e applicato nel processo minorile e in quello dinanzi al giudice di pace, attraverso il quale potrà concludersi, fin dalle prime fasi, il rito procedimentale, con l'importante recupero di risorse umane e strumentali nonché di risorse finanziarie, con particolare riferimento agli oneri recati dal patrocinio a spese dello Stato.

In relazione a quest'ultimo, considerato che sulla base dei dati statistici disponibili nella materia penale (anno 2013), è possibile stabilire un costo unitario medio di 722,00 euro (costo complessivo euro 93.444.275,00 a fronte di 129.350 persone ammesse) e che in funzione delle tipologie di reato è ragionevole ritenere l'applicabilità dell'istituto in misura quantomeno pari al 60% dei procedimenti penali in questione, si determinano nella misura di circa **513.342 euro** ($1186 \times 60\% = 711 \times 722,00 \text{ euro} = 513.342,00 \text{ euro}$) **i risparmi di spesa** che potranno essere conseguiti sul corrispondente capitolo di bilancio 1360 "Spese di giustizia" di questa amministrazione, **con effetti ampiamente compensativi delle minori entrate derivanti dall'applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dal provvedimento in esame.**

Art. 2 (Modifiche al codice di procedura penale)

In questo articolo sono contenute le nuove disposizioni con cui si consente che in sede di indagini il g.i.p. possa archiviare anche per la causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131 bis c.p., attraverso un specifico procedimento dedicato.

Si prevede altresì la possibilità, da parte dell'offeso, di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal pubblico ministero, con la necessità dell'udienza in camera di consiglio all'esito della quale il giudice potrà pronunciare l'archiviazione dopo aver sentito l'indagato e l'offeso.

Si rappresenta che gli adempimenti ivi connessi potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione di questa

amministrazione e disponibili a legislazione vigente, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Art. 3 (Disposizioni di coordinamento processuale)

L'**articolo 3** dello schema di decreto delegato contiene disposizioni di coordinamento processuale; in particolare si prevede che il giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento per tenuità del fatto, deve sentire anche la persona offesa.

Viene inserito nel codice di procedura penale, l'articolo 651-bis, in modo tale da consentire che il giudicato penale, relativamente alla particolare tenuità del fatto, spieghi la sua efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

Si rappresenta che gli adempimenti ivi connessi potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione di questa amministrazione e disponibili a legislazione vigente, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)

L'**articolo 4** introduce le opportune modifiche ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Si rappresenta, al riguardo, che le predette modifiche, comportano una mera implementazione delle informazioni gestite dagli applicativi informatici in uso presso il Casellario giudiziale, attraverso la creazione o l'integrazione di specifici campi.

I relativi interventi potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione di questa amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 5** reca le disposizioni finanziarie secondo le quali "alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in euro 474.400 a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015".

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67"

Referente UL Giustizia: MARIA SABINA CALABRETTA
Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di atto normativo attua la delega legislativa contenuta nella legge **28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

L'art. 1, comma 1, lett. m), della legge citata, in particolare, conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

L'istituto della non punibilità per c.d. "irrilevanza del fatto", già conosciuto nell'ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), è da molti anni oggetto della riflessione penalistica in vista di una sua possibile estensione da tali ambiti particolari al sistema penale comune. E, in effetti, sull'argomento si sono pronunciate molte delle commissioni ministeriali di studio che hanno formulato proposte in tal senso, prevedendo solitamente la possibilità di utilizzazione di tale istituto la più anticipata possibile fin dalle prime fasi del procedimento, così come del resto già previsto dalle citate disposizioni del processo minorile e di quello dinanzi al giudice di pace.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo, nell'attuare l'indicazione del legislatore delegato, muove dall'implicita ma ovvia premessa che la c.d. "irrilevanza del fatto" sia istituto diverso da quello della c.d. "inoffensività del fatto". Quest'ultimo, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale mancanza di offensività del fatto che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva atipico e insussistente come reato. Com'è noto, l'ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta normativamente all'art. 49, comma 2, c.p. Diversamente, l'istituto in questione della "irrilevanza" per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Ne viene che la collocazione topografica della sua disciplina non può che essere quella delle determinazioni del giudice in ordine alla pena: e, pertanto, lo schema di decreto delegato ha ritenuto di inserire la disciplina sostanziale del nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena. Conseguentemente, i primi due commi dell'art. 1 dello schema provvedono a modificare l'intitolazione del Titolo V del Libro I e del

suo Capo I per estenderla alla "non punibilità per particolare tenuità del fatto", introducendo poi un nuovo articolo 131 bis destinato ad accogliere la disciplina sostanziale del nuovo istituto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo modifica sia il codice penale che il codice di procedura penale, al fine di collocare rispettivamente l'istituto e di inserire le disposizioni processuali di raccordo. Vengono altresì previste le necessarie modifiche alle norme sul casellario, di cui al DPR 14 novembre 2002, n. 313

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme sostanziali e processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.
Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento contiene la definizione normativa dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 1).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo novella sia il codice penale che il codice di procedura penale che il DPR 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di atto normativo non contiene norme descritte in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67"

Referente UL Giustizia: MARIA SABINA CALABRETTA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Lo schema attua la delega normativa contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

L'art. 1, comma 1, lett. m, della legge n. 67 citata, in particolare, conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

In via astratta, quindi, l'ambito di applicazione dell'istituto è di ampio respiro, potenzialmente coprendo l'intera area delle contravvenzioni codicistiche (posto che l'art. 25 c.p. nel definire la pena dell'arresto, tipica delle contravvenzioni ex art. 17 c.p., prevede che la stessa si estende da cinque giorni, limite edittale minimo, a tre anni, limite edittale massimo) e parte consistente dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a cinque anni. In particolare, la legge delega e lo schema di decreto legislativo non contengono aprioristiche limitazioni all'ambito di operatività dell'istituto che, a titolo meramente esemplificativo, è astrattamente applicabile a taluni delitti contro la libertà morale (art. 610 c.p., violenza privata, art. 611 violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, art. 612, comma 2 minaccia aggravata) a taluni delitti contro l'inviolabilità del domicilio, a numerosi reati contro il patrimonio (furto semplice ex art. 624 c.p., danneggiamento ex art. 635 c.p., truffa ex art. 640 c.p., appropriazione indebita ex art. 646 c.p.).

Le fattispecie citate costituiscono, come detto, mera esemplificazione formulata al solo scopo di delineare l'ambito potenziale di operatività dell'istituto, la cui concreta applicazione, sia in fase di indagini preliminari, che nella fase processuale vera e propria, è comunque subordinata al ricorrere dei presupposti normativi dell'istituto, che sono la "particolare tenuità dell'offesa" e la "non abitualità" del comportamento.

L'istituto della non punibilità per c.d. "irrilevanza del fatto", già conosciuto nell'ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), è da molti anni oggetto della riflessione penalistica in vista di una sua possibile estensione da

tali ambiti particolari al sistema penale comune. E, in effetti, sull'argomento si sono pronunciate molte delle commissioni ministeriali di studio che hanno formulato proposte in tal senso, prevedendo solitamente la possibilità di utilizzazione di tale istituto la più anticipata possibile fin dalle prime fasi del procedimento, così come del resto già previsto dalle citate disposizioni del processo minorile e di quello dinanzi al giudice di pace. Risulta, peraltro, evidente come l'introduzione dell'istituto nel diritto penale comune presenti profili di assoluta novità e rilievo tenuto conto della circostanza che il processo penale dinanzi al giudice ordinario non risulta mosso, a differenza del processo minorile, da una finalità prevalentemente "recuperatoria".

Se guardata dal punto di vista del legislatore delegante, l'esigenza economica e sociale sottesa all'intervento normativo delegato dal Parlamento è stata quella di sottrarre alla materia penale fatti e condotte che, pur sussumibili nella fattispecie penale astratta, presentino un'offensività talmente attenuata da indurre a ritenere che l'intervento della complessa macchina sanzionatoria penale possa costituire risposta eccedente rispetto all'offesa al bene giuridico protetto. Nondimeno, ove il comportamento fosse non occasionale e reiterato, l'interesse sanzionatorio penale, a sua volta mosso da intenti di prevenzione e rieducazione sociale, viene recuperato, attraverso un meccanismo che esclude, in tali ipotesi, l'operatività dell'istituto lasciando traccia dei provvedimenti adottati negli appositi registri penali.

Nell'ottica del legislatore delegato, occorre invece fornire una dimensione concreta all'istituto, individuandone la collocazione sistematica, chiarendone l'eventuale applicabilità nella fase delle indagini preliminari, definendo il ruolo della persona offesa e le garanzie per l'indagato o imputato, assicurando infine una "memoria" dei fatti rispetto ai quali sia stata applicata la specifica causa di non punibilità.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Nel breve e medio periodo l'intervento normativo di cui al decreto legislativo è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- esercitare la delega normativa, collocando l'istituto tra le cause di non punibilità.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di evitare che per fatti occasionali e di contenuta gravità sia celebrato il processo penale e di alleggerire, secondo una stima ragionevole, il carico giudiziario che verrà ad essere diminuito di tutti quei procedimenti, pendenti in fase di indagini o dibattimentali, rispetto ai quali sussistono i presupposti per l'operatività dell'istituto.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

La disciplina dell'istituto, applicabile nell'intero corso del procedimento penale, sia in fase di indagini preliminare che in quella predibattimentale che nel dibattimento, induce a ritenere che l'indicatore principale che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi predetti sia costituito dalle risultante del casellario giudiziale, nel quale andranno annotati, come previsto nell'articolo 4 dello schema, i provvedimenti "... che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale".

In via di ulteriore considerazione, il predetto dato assoluto potrà essere relativizzato confrontando sia i dati relativi all'esercizio dell'azione penale all'esito delle indagini prima e dopo l'intervento normativo, che quelli relativi alla declaratoria di non punibilità con sentenza.

Ad oggi, invece, gli indicatori possibili (quale ad esempio il dato statistico relativo ai procedimenti penali in fase di indagini o dibattimentale per i quali l'istituto astrattamente potrebbe operare) rischiano di non essere significativi in quanto, come detto, l'ambito potenziale di applicazione è piuttosto esteso (in considerazione del tenore dell'art. 131-bis c.p. che prevede l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alle predette pene, e che impone di tenere conto delle sole aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa). Ebbene, tale rilevazione non potrebbe comprendere gli elementi del fatto concreto che delimitano l'operatività della causa di non punibilità (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento). In altri termini, l'eventuale rilevazione dei dati statistici oggi potrebbe solo fornire una fotografia dei procedimenti penali pendenti in relazione ai reati che rientrano potenzialmente nell'ambito di operatività dell'istituto, ma nulla potrebbe dire quanto alla effettiva applicazione della specifica causa di non punibilità, che presuppone una valutazione specifica del caso concreto.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Magistrati, indagati ed imputati, difensori, persone offese e parti civili.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il progetto si avvale del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di studio presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, istituita con Decreto del Ministro della giustizia del 27 maggio 2014 per l'attuazione del complesso delle deleghe normative contenute nella l. 67/2014. Concretamente, i documenti elaborati dalla Commissione potranno essere resi disponibili al termine dei relativi lavori mediante inserimento degli elaborati (articolati e relazioni) sul sito del Ministero della Giustizia

I lavori della Commissione hanno evidenziato i profili di maggiore criticità nella attuazione della delega in relazione ai seguenti aspetti:

- collocazione sistematica dell'istituto (astrattamente riconducibile o ad una condizione di procedibilità dell'azione penale o, come preferibile, ad una causa di non punibilità);
- necessità ed opportunità di dare rilievo ad eventuali criteri di natura soggettiva (grado della colpa ed intensità del dolo), potenzialmente fonte di incertezze applicative, e che, nella definizione normativa contenuta nello schema di decreto costituiscono parametri passibili di valutazione da parte del giudice al fine di verificare le "modalità della condotta";
- individuazione dei criteri di computo del limite edittale massimo di pena detentiva in presenza di circostanze attenuanti o aggravanti;
- necessità di rendere applicabile l'istituto anche in fase anteriore rispetto al dibattimento (tanto da delinearlo come ulteriore motivo di archiviazione).

Nel corso dell'istruttoria, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, stante la natura dell'intervento: in proposito si osserva, infatti, che, la composizione della Commissione ministeriale, cui sono stati chiamati a partecipare avvocati, professori universitari e magistrati, ha sostanzialmente garantito l'apporto qualificato di esponenti delle categorie maggiormente coinvolte. Infine, come detto, la compiuta descrizione del perimetro dell'intervento ad opera della legge delega ha ridotto, entro ambiti squisitamente processuali, ogni conseguente riflessione in ordine alla collocazione sistematica dell'istituto ed alla disciplina dei relativi presupposti.

Quanto alle commissioni Ministeriali, dei relativi pareri si è tenuto conto nella rielaborazione del testo. In particolare, delle condizioni espresse dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sono state accolte quelle che risultano contrassegnate con i numeri da 1 a 5 (con modifiche meramente formali al testo proposto al numero 2). La condizione n. 6, finalizzata a prevedere che il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, debba non solo fissare udienza ai sensi dell'articolo 409, comma 2 ma anche, e comunque, darne avviso al Procuratore generale: condizione non accolta in ragione della necessità di evitare ulteriori gravosi adempimenti procedurali. Quanto alla condizione n. 7, che richiedeva di modificare la forma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituendo le parole "se accoglie la richiesta provvede con ordinanza" con le parole: "se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza", non è stata accolta in ragione della necessità di individuare la richiesta del pubblico ministero come prima domanda sulla quale provvedere. L'ulteriore condizione, sempre inclusa nel numero 7, di sostituire le parole: "Quando non accoglie la richiesta" con le seguenti "Nei casi in cui non accoglie la richiesta" è stata accolta per esigenze di più ampio coordinamento letterale.

Non sono state invece accolte le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sia con riferimento alla previsione di uno specifico reclamo di merito avverso l'archiviazione, dovendosi ritenere le ragioni di indagato e persona offesa debbano trovare adeguata tutela nella preposta sede dell'opposizione e della conseguente udienza camerale, sia con riferimento all'eventuale coordinamento con l'analogo istituto di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, attività normativa da ritenersi estranea alla norma di delega che concerne esclusivamente l'attività di "*adeguamento*" della normativa processuale penale, senza alcun riferimento all'eventuale coordinamento con istituti analoghi.

Quanto al parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, è stata accolta la condizione relativa alla previsione dell'obbligo del pubblico ministero di notificare sempre alla persona offesa la richiesta di archiviazione formulata per particolare tenuità del fatto (condizione di cui alla lettera g) del parere). Le ulteriori condizioni e prescrizioni non sono state accolte, rispettivamente per le seguenti ragioni:

- a) la condizione di cui alla lettera d) che propone di sostituire nella rubrica e nel corpo dell'articolo 131-bis la parola "fatto" con la parola "offesa" non è stata accolta in quanto non in linea con il contenuto della delega conferita al Governo che espressamente prevede due presupposti per l'operatività della causa di non punibilità, ovvero la tenuità dell'offesa da un lato e non abitualità del comportamento. La modifica richiesta accentuerebbe il rilievo della sola tenuità dell'offesa.
- b) la condizione di cui alla lettera e) che propone espungere il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo dal nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, non è stata accolta in ragione della necessità di stabilire il perimetro esterno di operatività della causa di non punibilità
- c) la condizione di cui alla lettera f) del parere che propone la soppressione del comma che prevede di sopprimere la previsione relativa alle modalità di computo della pena ai fini della individuazione dell'ambito di operatività dell'istituto non è stata accolta in ragione di probabile incoerenza sistematica, posto che nella norma di delega non sono indicati i parametri di computo della pena ai fini dell'operatività dell'istituto con l'effetto che debbono ritenersi operanti, a pieno titolo, le regole generali previste in materia di computo della pena dall'articolo 4 del codice di procedura penale, applicabile anche in materia di intercettazioni in ragione del rinvio interno operato dall'articolo 266 comma 1 lettera a), dal successivo articolo 278 del medesimo codice di rito, ed ancora dall'articolo 379 in materia di arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto. Inoltre, si è ritenuto di accogliere sul punto l'integrazione richiesta dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati in tema di giudizio di bilanciamento.

Quanto, infine, alle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato, si è ritenuto di non dare seguito alle stesse. In particolare, con riferimento alla previsione della rinunciabilità da parte dell'indagato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si ritiene che la non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale non leda il diritto al processo dell'imputato, costituzionalmente tutelato, sia in quanto non opera in via automatica sia in ragione della circostanza che lo stesso nella fase processuale non prescinde dall'accertamento del fatto. Quanto all'eventuale coordinamento con la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, l'osservazione non è stata accolta per le medesime argomentazioni già indicate con riferimento ad analoga sollecitazione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella l. 67 del 2014. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere un istituto che, con le garanzie tipicamente giurisdizionali, consenta di ridurre l'intervento sanzionatorio penale ai fatti seriamente lesivi del bene interesse protetto dalla fattispecie astratta, di ridurre il correlativo carico giudiziario e di concentrare l'attività degli operatori rispetto a fatti di maggiore impegno e rilievo anche sociale.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella l. 67/2014, contenente precisa delimitazione all'ambito di operatività dell'istituto: il legislatore delegato, pertanto, è stato chiamato a valutare le sole opzioni alternative strettamente correlate alla disciplina processuale dell'istituto ed alle modifiche conseguenti. Nel merito non sono state valutate opzione alternative, in quanto l'intervento ha tenuto conto dei lavori specialistici di cui alla Sezione 2. La stessa Commissione ha individuato opzioni alternative a quella prescelta, ad esempio con riferimento alla collocazione sistematica dell'istituto: già la precedente commissione "Fiorella" aveva proposto di collocare l'istituto dopo l'art. 131 c.p., avendolo costruito come causa di procedibilità, mentre la Commissione ministeriale presieduta dal prof. Palazzo ha valutato l'opzione di collocare l'istituto tra le norme in materia di offensività, ma ha poi preferito la diversa collocazione in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale (subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena), muovendo dall'implicita premessa che la c.d. "irrilevanza del fatto" è istituto diverso da quello della c.d. "inoffensività del fatto", di cui al disposto dell'art. 49 c.p., e che la stessa integra una causa di esclusione della punibilità.

Quanto al profilo del rilievo da attribuire all'intensità del dolo ed al grado della colpa, si è ritenuto di non assegnare all'elemento psicologico del reato un ruolo autonomo e predeterminato nella definizione dell'istituto, fermo restando che entrambi i profili possono rilevare ai fini della valutazione della "modalità della condotta". In accoglimento di specifiche condizioni espresse dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è provveduto a specificare, al primo comma dell'articolo 131-bis, che le modalità della condotta e l'esiguità del danno, parametri per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, debbono essere valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma del codice penale.

Sempre in accoglimento delle condizioni espresse dalla camera dei deputati, è stato aggiunto alla disposizione di cui all'articolo 131-bis un ulteriore comma per il quale l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà anche contro gli animali, o ha adoperato sevizie o ha profittato della condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa.

Con riferimento, poi, alla determinazione dei criteri di computo delle circostanze del reato, l'opzione prescelta (ovvero quella di non tenerne conto salvo si tratti di circostanze ad effetto speciale o che determinino una pena di specie diversa) appare simmetrica e coerente con quella già adottata dal legislatore, ad esempio, in materia di misure cautelari (art. 278 c.p.p.).

Ulteriori ipotesi alternative, pure analizzate, hanno avuto riguardo al ruolo da riconoscere alla persona offesa, in termini, ad esempio, di rimettere alla stessa la decisione in ordine all'ammissibilità dell'istituto: opzione non positivamente considerata in ragione della potenziale percezione non imparziale che la stessa ha o potrebbe avere rispetto ai fatti subiti.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di consentire una rapida definizione di vicende di modesta gravità, senza comprimere il diritto di difesa e le ragioni delle persone offese dai reati.

Gli effetti degli interventi non potranno che essere positivi per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, trattandosi di interventi finalizzati a ridurre il numero dei procedimenti penali ed a garantirne semplificazione e celerità nella definizione.

Si consideri ancora che l'eventualità di un sacrificio delle ragioni della persona offesa, che ben potrebbe essere una piccola o media impresa, si misurerebbe in ogni caso sul piano della tutela strettamente penale, dal momento che la definizione del processo per particolare tenuità del fatto lascia impregiudicata la piena possibilità di ristoro civilistico per i danni patrimoniali subiti in conseguenza del fatto criminoso, in ogni caso di assai modesta entità e comunque occasionale.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta siano meramente apparenti, sia con riferimento alle ragioni di tutela della persona offesa che con riferimento al sistema penale complessivo.

Sotto il primo profilo, si ribadisce, alla persona offesa sono riconosciuti poteri sollecitatori da realizzarsi, nella fase delle indagini preliminari, mediante la presentazione di un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione contestando la ritenuta tenuità del fatto. Inoltre, l'istituto in alcun modo tocca la possibilità per la persona offesa di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile.

Quanto al sistema penale complessivo, il meccanismo della non punibilità, nello schema, non lede il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: i fatti commessi, infatti, sono offensivi ma non meritevoli di sanzione, così come accade, ad esempio, in ipotesi di prescrizione ove dalla commissione del fatto sia decorso un determinato lasso di tempo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza nella definizione dei procedimenti penali, garanzia di giustizia per tutti gli operatori di mercato.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati requiranti e giudicanti, il Ministero della giustizia.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari e polizia giudiziaria). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

- C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**
Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

- E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e del numero dei provvedimenti emessi in applicazione della nuova causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale e delle iscrizioni nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 4 dello schema.

A queste verifiche si procederà utilizzando gli indicatori di cui alla Sez. I, lett. C).

L'esame delle decisioni adottate, inoltre, consentirà di verificare la trasposizione dell'ipotesi normativa ai fatti concreti.

Tali adempimenti consentiranno di considerare e valutare l'applicazione dell'istituto e di verificare la soluzione data alle criticità ad esso correlate, in termini di eventuale depenalizzazione sostanziale (ove applicato oltre limiti di ragionevolezza) nonché con riferimento alle problematiche connesse ad una eventuale eccessiva discrezionalità da parte dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto del Governo n. 130.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
 esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
 visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della «punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;
 preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;
 ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto, nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rivelano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare Pag. 14eventuali

criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 del codice penale);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitualità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di

accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

rilevato che nel corso delle audizioni i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane hanno evidenziato Pag. 15 la questione relativa alla eventuale rinuncia dell'applicazione del nuovo istituto da parte dell'indagato che si ritenga totalmente estraneo al reato;

evidenziato che, come emerso nel corso delle audizioni, occorre valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», primo comma, dopo le parole «del danno o del pericolo» inserire le seguenti «valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma»;

2. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma, sia inserito il seguente: «L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età»;

3. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma inserire il seguente: «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»;

4. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo «In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4»;

5. all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano soppresse le seguenti parole: «che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

6. all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «dell'articolo 409, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 409, commi 2 e

3,»;

7. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: «se accoglie la richiesta provvede con ordinanza» siano sostituite dalle seguenti: «se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza» e le parole: «Quando non accoglie la richiesta» siano sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui non accoglie la richiesta»;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le cui stime si basano su ipotesi elaborate a partire da dati campionari. Poiché la stessa relazione tecnica fa riferimento ad una percentuale di riscossione rispetto alle sanzioni comminate, ritiene che andrebbe chiarito se le stime riportate nella medesima relazione, riferite ai maggiori oneri, si basino su dati di competenza ovvero di cassa e come sia stato conseguentemente valutato l'impatto delle disposizioni sui diversi saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che la disposizione pone le minori entrate derivanti dal mancato introito di pene pecuniarie per sentenze emesse per la particolare tenuità del fatto, valutate in euro 474.400 a decorrere dal 2015, a carico di quota parte delle minori spese conseguenti agli effetti positivi e deflattivi nel processo penale conseguenti all'introduzione del nuovo istituto in esame, pari a euro 513.342 a decorrere dall'anno 2015. Ciò posto, osserva che la disposizione, ancorché formulata in termini di mera previsione di spesa, non dovrebbe richiedere l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia. In proposito, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di «competenza», determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (atto n. 130);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di Pag. 41patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di «competenza», determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica;

la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo, esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 177 del 04/02/2015

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso

che l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo ad escludere "la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale";

che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 67 del 2014 delega in via ulteriore il governo, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad emanare altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti;

che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel codice penale il nuovo articolo 131-bis il quale stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

che l'ambito di applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità risulta adeguatamente determinato dal requisito della particolare tenuità dell'offesa - nozione specificamente utilizzata dalla previsione di delega, che è diversa e più ristretta rispetto a quella di tenuità del fatto - restando chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della previsione in esame le condotte che determinano la distruzione del bene protetto dalla disposizione incriminatrice di volta in volta considerata (ad esempio, uccisione di animali nei casi previsti dall'articolo 544-bis del codice penale) ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene, fatti salvi appunto i casi in cui tale compromissione risulti non solo tenue ma di "particolare tenuità";

che il predetto ambito di applicazione risulta ulteriormente determinato dal requisito della non abitualità del comportamento, così restando esclusi i reati abituali (per esempio: maltrattamenti) anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa, ;

che sulla base di tali premesse - e attesa anche l'esperienza che di analoghi istituti si è avuta nel processo minorile e nel processo davanti al giudice di pace - deve escludersi che l'operatività dell'istituto in questione possa avere ricadute problematiche sia sul versante della prevenzione generale, sia su quello della prevenzione speciale, apparendo del tutto infondate le polemiche sollevate nel paese in relazione all'effettiva portata dell'innovazione che verrebbe introdotta con lo schema di decreto legislativo in esame;

che, pertanto, appare inopportuno e fuorviante il riferirsi al nuovo istituto come ad una forma di "depenalizzazione in concreto", essendo invece lo stesso coerente attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari non abituali, e che hanno determinato un'offesa particolarmente tenue del bene protetto, le lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale;

rilevato

che la formulazione della previsione di delega di cui alla citata lettera m) non contiene alcun riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

che conseguentemente il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo presente nella formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale potrebbe risultare di problematica compatibilità con la previsione di delega citata, nella quale l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento;

considerato

che il secondo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;

che, peraltro, le precedenti lettere b), c) e g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014 - nel determinare i limiti di pena entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto provvedere all'introduzione delle pene detentive non carcerarie della reclusione e dell'arresto domiciliari - fanno espressamente rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale, ai sensi del quale - per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari - "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4) del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.";

che, da quanto procede, potrebbe ritenersi, sul piano interpretativo, che - laddove la delega ha inteso attribuire rilievo, ai fini della determinazione di limiti di pena dalla medesima previsti, agli effetti derivanti dall'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti - ciò è avvenuto in modo espresso e che quindi il silenzio sul punto, nella parte della delega relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovrebbe intendersi nel senso che - agli effetti della medesima - il legislatore delegante ha inteso escludere che circostanze di qualsiasi genere possano aver rilievo in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali risulterà definito l'ambito di applicazione del nuovo istituto, preferendo in questo caso il rinvio ai soli limiti edittali;

che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la previsione di delega non contiene alcun riferimento alla disciplina del concorso eterogeneo di circostanze né nel senso di ammettere, limitare o escludere il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale (sul modello di precedenti normativi quali la formulazione dell'articolo 157 del codice penale anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 ovvero la medesima formulazione come risultante per effetto di tali modifiche), né nel senso di escludere il rilievo delle circostanze attenuanti (sul modello, ad esempio, della formulazione dell'articolo 4 del codice di procedura penale);

considerato inoltre

che lo schema di decreto legislativo in esame non contiene alcuna previsione in tema di rinuncia da parte dell'imputato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che, nonostante il silenzio sul punto della previsione di delega di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 67 del 2014, un intervento del legislatore sul punto parrebbe rientrare senz'altro nella delega al coordinamento contenuta nel comma 2 del predetto articolo 1;

che in tal senso depongono le considerazioni relative alla tutela del diritto di difesa svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971 in tema di rinuncia all'amnistia (punto 8 del Considerato in diritto) e nella sentenza n. 275 del 1990 in tema di rinuncia alla prescrizione (punti 2 e 3 del Considerato in diritto), considerazioni che appaiono sostanzialmente riferibili anche alla nuova causa di esclusione della punibilità;

rilevato inoltre

che, sotto un profilo più generale, il legislatore delegato, nello schema in esame ha scelto di non effettuare alcun intervento di coordinamento sulle previsioni vigenti che hanno ad oggetto analoghe clausole di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che le previsioni vigenti alle quali si fa riferimento sono peraltro ricordate nella relazione di accompagnamento dello schema in esame e si tratta, in particolare, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

che, se la previsione di cui al citato articolo 27 non sembra presentare particolari problemi di coordinamento, in quanto le sue specificità sono strettamente correlate con le finalità proprie del processo a carico di imputati minorenni, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per quanto concerne il citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, il rilievo attribuito dal predetto articolo 34 all'interesse della persona offesa e alla volontà dell'imputato finirebbero per rendere più limitata l'operatività della causa di esclusione della punibilità nei riguardi di fatti aventi minore gravità rispetto a quelli rientranti nell'ambito oggetto della previsione di cui al nuovo articolo 131-bis del codice penale, un esito questo che potrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di ragionevolezza;

formula parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame e nella rubrica del nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1 - la parola "fatto" sia sostituita con la parola "offesa";
- b) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale sia espunto il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;
- c) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - il secondo comma sia soppresso;
- d) all'articolo 2 dello schema in esame, alla lettera b), siano soppresse le parole ", che abbia dichiarato di voler essere informato ai sensi dell'articolo 408, comma 2,";

e con le seguenti osservazioni:

- a) il Governo valuti l'opportunità di aggiungere al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - un ulteriore terzo comma volto a prevedere in modo espresso la rinunciabilità, da parte dell'imputato, dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.